

R.G. n. 71-1/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Sezione Procedure Concorsuali

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle
persone dei Giudici:

Dott.ssa Antonia Mussa	Presidente
Dott.ssa Meri Papalia	giudice
Dott.ssa Federica Lorenzatti	giudice rel.

nel procedimento unitario R.G. n. 71/2025, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 270 del D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (c.d. CCII)

- letto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di
DELUCA PAOLO nato a Pachino il 01.09.1947 (C.F. DLCPLA47P01G211V)
rappresentato e difeso
dall'avv. Rachele Dulio
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, co. 2, CCII, stante la
residenza del ricorrente in un Comune situato nel circondario del Tribunale di
Ivrea;
- rilevato che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale
ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie
previste dal CCII ed è legittimato, pertanto, a richiedere l'apertura della
liquidazione controllata del proprio patrimonio;
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di
cui al titolo IV del CCII;



- rilevato che al ricorso è allegata la relazione sulla valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dall'istante a corredo della domanda ed in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del medesimo, redatta dai gestori della crisi avv. Rachele Dulio e dott. Marco Mainella, su incarico dell'OCC Modello Canavese;
- rilevato che dalla relazione si evincono debiti complessivi per euro 106.376,94 sia nei confronti di privati che nei confronti della pubblica amministrazione, di cui euro 26.048,73 al privilegio, ed euro 80.328,21 al chirografo (cfr. pag. 14 relazione particolareggiata) oltre alle spese in prededuzione, a fronte di un reddito medio netto mensile dell'istante di circa euro 1.800,00 quale percepimento della pensione di vecchiaia (al netto delle trattenute per cessione in favore di Banca Progetto pari ad euro 455,86 e per pignoramento di Eni Plenitude pari ad euro 301,70) e di euro 1.400,00 quale percepimento della pensione di vecchiaia del coniuge Bianca Esterina, per un reddito familiare disponibile mensile di euro 3.200,00;
- osservato che il debitore è pertanto soggetto alla disciplina delle procedure concorsuali ex art. 1,2, e 268 CCII e che si trova in una comprovata situazione di sovraindebitamento, poiché a fronte di una esposizione debitoria complessiva di Euro 106.376,94 (come sopra dettagliata) il patrimonio del ricorrente è chiaramente insufficiente per soddisfare regolarmente le obbligazioni; lo stesso potrà destinare all'attivo della procedura una quota del proprio reddito eccedente il fabbisogno mensile per il nucleo familiare pari ad Euro 700,00 x 36 mesi (25.200,00 euro), le giacenze presenti sui c.c. BNL, nonché il 50% delle provviste presenti sul c.c. Unicredit cointestato con la di lui moglie, nonché il valore della liquidazione delle vetture di proprietà;
- osservato che il ricorrente è titolare del conto corrente n. 1416 acceso presso BNL gruppo BNP PARIBAS su cui viene accreditata la pensione ed utilizzato per la partecipazione alle spese famigliari mensili e della quota del 50% del conto corrente Unicredit spa n. 000100757790 intestato al coniuge;



in merito a ciò il ricorrente chiede che il 50% delle giacenze presenti sul c/c UniCredit S.p.a. detenuto in contitolarità con la moglie, per una somma pari ad euro 9.428,92, non venga utilizzato per i motivi specificati nel ricorso ovvero nella prospettiva di dover sostenere delle spese mediche, al pari delle vetture di proprietà di modesto valore;

- osservato al riguardo che non sussiste possibilità di escludere dalla procedura di liquidazione cespiti che fanno capo al ricorrente, salva diversa valutazione che compirà il liquidatore qualora ritenesse non conveniente provvedere alla liquidazione di tali beni e negli stretti limiti indicati dal CCII ai sensi dell'art. 268 co. IV;

-considerato, infatti, che l'apertura della liquidazione controllata comporta in capo al debitore, in analogia con quanto previsto per la liquidazione giudiziale, lo spossessamento dei beni, ovvero la perdita del potere di amministrare e disporre del patrimonio liquidabile, che viene attribuito al liquidatore;

- rilevato che in considerazione della composizione del nucleo familiare del ricorrente e delle spese necessarie al mantenimento quantificate in euro 2.800,00 per l'intero nucleo familiare si ritiene che debba essere lasciata nella disponibilità del debitore la somma pari ad Euro 1800,00; il tutto tenuto conto che il contributo della moglie Esterina Bianca al sostentamento del nucleo è pari ad Euro 1.400,00 ovvero corrisponde al 36% della mediana ISTAT e, pertanto, la quota di c.d. mediana ISTAT riferita al ricorrente è pari al 64% sì che la somma di Euro 1.800,00 potrà essere legittimamente trattenuta dal Deluca per far fronte alle esigenze di mantenimento del nucleo familiare; sempre fatte salve altre utilità che dovessero *medio tempore* sopravvenire e comunque nel rispetto delle prerogative del giudice stabilite ex art. 268., co. 4, lett. c), CCII;

- verificata, quindi, la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, possa essere nominata la dott.ssa Maddalena De Finis quale iscritto nell'Elenco dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di



controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti di cui all'art. 356 CCII;

– visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;

P.Q.M.

visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

dei beni di DELUCA PAOLO (C.F. DLCPLA47P01G211V) nato a Pachino il 01.09.1947 e residente in Brandizzo (TO), via Volpiano n. 89

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Federica Lorenzatti.

NOMINA

Liquidatore la dott.ssa Maddalena De Finis

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni novanta [90] dalla notifica della presente sentenza, per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII.

ORDINA

all'istante e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione.

AVVERTE

- che per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 270, co. 5 e 142, CCII a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza il ricorrente-debitore è privo dell'amministrazione e della disponibilità dei beni già esistenti nel suo patrimonio, salva la facoltà del liquidatore di rinunciare alla loro acquisizione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 142 CCII;
- che per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 270, co. 5 e 143, CCII nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del ricorrente-



debitore compresi nella liquidazione controllata sta in giudizio il liquidatore, fatta salva l'interruzione del processo ex art. 143, ultimo comma CCII;

- ai sensi degli artt. 270, co. 5, e 150 CCII, che a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente-debitore, ivi incluse le trattenute e/o cessioni volontarie a qualunque titolo insistenti sullo stipendio del debitore.

DISPONE

che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda, alla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione / rivendica / restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

DISPONE



che sia lasciata nella disponibilità del ricorrente la somma mensile di euro 1.800,00, ai sensi dell'art. 268, c. 4, CCII, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare

DISPONE ALTRESÌ

che entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà anche indicare: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII; il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC.

AUTORIZZA

il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del G.D. concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale con oscuramento dei dati sensibili e di terzi, e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese; l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Manda alla Cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore.

Così deciso nella camera di consiglio del 09.07.2025

Il Presidente

(Dott.ssa Antonia Mussa)

Il Giudice rel.

(Dott.ssa Federica Lorenzatti)



